

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 MARZO 2020, N. 210

Piano di controllo del Cervo Sika (*Cervus nippon*) in Emilia-Romagna. Periodo 2020-2023 - art. 19 della Legge n. 157/1992

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare:

- l'art. 2 “Oggetto della tutela” che, al comma 2, prevede per le specie alloctone, con esclusione delle specie individuate dal decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2015, una gestione finalizzata all’eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni da realizzarsi come disposto dall’art. 19;

- l'art. 19 che prevede per le Regioni la facoltà di effettuare piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, alla condizione che il competente Istituto Nazionale per la fauna Selvatica (INFS), ora ISPRA, abbia verificato l’inefficacia della messa in atto di metodi ecologici;

Atteso che il citato art. 19 prevede inoltre che tali piani vengano attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali che possono avvalersi di proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio;

Richiamate inoltre:

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria”;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e ss.mm.ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Viste le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1 gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza

regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1 gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata L.R. n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata L.R. n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 'Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell’esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;

Richiamato, in particolare, l’art. 16 della sopracitata L.R. n. 8/1994 a norma del quale:

- la Regione, ai sensi dell’art. 19 della legge statale provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali;

- nei Parchi e nelle Riserve Naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del Parco e sotto la diretta sorveglianza dell’ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite agli articoli 35, 36, 37 e 38 della L.R. n. 6/2005;

- la Regione può attivare piani di controllo, previo parere di ISPRA. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dall'art. 19, comma 2, della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna;

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 1104 del 18 luglio 2005 con la quale sono stati definiti i percorsi formativi necessari all’abilitazione dei sopraccitati “operatori” stabilendo che, per quanto attiene ai piani di prelievo e di abbattimento in azioni di controllo rivolti esclusivamente agli ungulati, le Province si avvalgono dei cacciatori di ungulati con metodi selettivi, abilitati attraverso gli appositi corsi di cui al vigente Regolamento sulla gestione degli ungulati n. 1 del 2008;

Richiamato inoltre il “Piano Faunistico-Venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”, approvato dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n. 179 del 6 novembre 2018, ed in particolare il punto 1.9.8.2 del “Quadro Conoscitivo” che evidenzia la necessità di provvedere al controllo, finalizzato all’eradicazione, della specie *Cervus nippon* e/o Cervo Sika in quanto

la presenza ormai accertata di tale specie alloctona costituisce una minaccia genetica per la conservazione delle popolazioni di cervo europeo (*Cervus elaphus*);

Rilevata la necessità di procedere, ai sensi del soprarichiamato art. 16 della L.R. n. 8/1994 ed in attuazione del vigente Piano Faunistico-Venatorio regionale, all'adozione di un "Piano regionale di controllo del Cervo Sika (*Cervus nippon*) in Emilia-Romagna per il periodo 2020-2023");

Richiamato il parere favorevole di ISPRA - richiesto in data 22/11/2019 con PEC registrata al Protocollo PG/2019/2863696, pervenuto con nota Prot. 68460 del 4/12/2019, acquisito e registrato agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con Protocollo PG/2019/903015 in data 11/12/2019, nonché la successiva richiesta di parere ad ISPRA relativa all'estensione del periodo di validità del piano medesimo fino al 31 dicembre 2023, inviata con nota PG/2019/911540 del 16/12/2019, e il relativo parere favorevole di ISPRA, trasmesso con nota prot. 1317 del 14/1/2020, acquisita agli atti del Servizio competente con Protocollo PG/2020/25564 del 15/1/2020;

Ritenuto pertanto di provvedere all'approvazione del "Piano regionale di controllo del Cervo Sika (*Cervus nippon*) in Emilia-Romagna per il periodo 2020-2023", valido per l'intero territorio regionale con esclusione dei Parchi Nazionali e Regionali nonché nelle Riserve Statali e Regionali, nella formulazione di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto opportuno prevedere che, ai sensi della soprarichiamata deliberazione n. 1104/2005, possano essere ammessi all'attuazione del piano di controllo di cui al presente atto i cacciatori di ungulati con metodi selettivi abilitati al prelievo del cervo ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Regolamento regionale n. 1/2008, che abbiano partecipato ad uno specifico "Modulo didattico di aggiornamento sul Cervo Sika", i cui contenuti saranno oggetto di un atto approvato dal Responsabile del Servizio Attività Faunistico-venatorie e pesca;

Visto altresì il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

Richiamata la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020, recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022", ed in particolare l'allegato D, recante la nuova "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013 Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.ii.;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Attestata la regolarità dell'istruttoria e dell'assenza di conflitti di interesse da parte del Responsabile del procedimento;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera:

di richiamare le considerazioni formulate in premessa, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di approvare il "Piano regionale di controllo del Cervo Sika (*Cervus nippon*) in Emilia-Romagna per il periodo 2020-2023" valido per l'intero territorio regionale, con esclusione dei Parchi Nazionali e Regionali nonché delle Riserve Statali e Regionali, nella formulazione di cui all'Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che possano essere ammessi all'attuazione del piano di controllo di cui al presente atto i cacciatori di ungulati con metodi selettivi abilitati al prelievo del cervo ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Regolamento regionale n. 1/2008, che abbiano partecipato ad uno specifico "Modulo didattico di aggiornamento sul Cervo Sika";
3. di demandare al Responsabile del Servizio Attività Faunistico-venatorie e pesca l'approvazione dei contenuti del modulo formativo di cui al precedente punto 3;
4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
5. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività Faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, caccia e pesca.

PIANO DI CONTROLLO DEL CERVO SIKA IN EMILIA-ROMAGNA – PERIODO 2020 – 2023

1. FINALITA' E RIFERIMENTI NORMATIVI

La presenza di esemplari appartenenti alla specie *Cervus nippon* e/o di ibridi derivati da quest'ultima, costituisce una minaccia per la conservazione delle popolazioni di cervo europeo (*Cervus elaphus*), in quanto comporta un rischio di perdita dell'identità genetica per la forma autoctona. L'abbattimento di tre esemplari che presentavano fenotipo anomalo nelle province di Modena (2012) e Parma (2014), per due dei quali è stato accertato un genotipo ibrido (*Cervus elaphus* X *Cervus nippon*), ha reso evidente come la minaccia sia concreta nel comprensorio definito ACATER Occidentale. Successivamente altri esemplari con fenotipo intermedio sono stati segnalati a Modena, nel 2014 a Reggio Emilia e nuovamente a Parma. Poiché la presenza di cervi sika e/o ibridi è un rischio che interessa potenzialmente l'intera porzione appenninica dell'Emilia-Romagna è necessario prevedere soluzioni di area vasta.

La gestione di queste presenze, con riferimento all'abbattimento, presenta alcuni aspetti giuridicamente rilevanti, infatti:

- *Cervus nippon*, non risulta inserito nell'elenco delle specie cacciabili sul territorio nazionale (cfr. art. 18, comma 1 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157);
- **Ai sensi della Legge n. 157/1992 così come modificata dalla Legge n. 116/2014, art. 2, comma 2 bis, la gestione di *Cervus nippon*, in quanto specie alloctona: "...omissis sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).... è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni".**


Ne deriva che, a fronte della necessità di gestire la specie e i suoi ibridi fino alla completa eradicazione, gli strumenti per attuare questo obiettivo risultano condizionati al solo controllo numerico degli esemplari, ai sensi dell'art. 19 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Il presente Piano di controllo del Cervo sika e degli ibridi rappresenta pertanto attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2 bis, della Legge n. 157/1992 nonché dal Piano Faunistico-Venatorio della Regione Emilia-Romagna approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 179/2018.


2. TERRITORIO INTERESSATO

Il presente Piano di controllo deve essere applicato sull'intero territorio regionale con particolare riferimento ai comprensori di gestione del cervo, definiti:

1. ACATER Orientale (Forlì);
2. ACATER Centrale (Bologna);
3. ACATER Occidentale (Modena, Reggio Emilia, Parma).



Areale di presenza del cervo in Emilia-Romagna



Distretti di gestione del cervo in Emilia-Romagna

3. SOGGETTI AUTORIZZATI AL CONTROLLO NUMERICO DEGLI ESEMPLARI

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 8/1994 i prelievi e gli abbattimenti in controllo devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città Metropolitana di Bologna per l'attuazione dei quali si possono avvalere, oltre che delle figure previste all'art. 19 della citata Legge n. 157/1992, di operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati dalla Regione attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città Metropolitana di Bologna. La Giunta regionale, con Deliberazione n. 1104/2005, ha definito i percorsi formativi necessari all'abilitazione dei sopraccitati "operatori" stabilendo che, per quanto attiene ai piani di prelievo e di abbattimento rivolti esclusivamente agli ungulati, le Province si avvalgano di cacciatori di ungulati con metodi selettivi, abilitati attraverso gli appositi corsi di cui al vigente Regolamento sulla gestione venatoria degli ungulati.

Sono pertanto ammessi all'esecuzione di abbattimenti degli esemplari di Cervo sika e degli ibridi i cacciatori di ungulati con metodi selettivi specializzati nel prelievo del cervo, di cui all'articolo 2 comma 1 del R. R. 1/2008, che abbiano partecipato ad appositi "eventi formativi" nel corso dei quali viene illustrato un "Modulo didattico di aggiornamento sul cervo sika (*Cervus nippon*)"; tali soggetti sono di seguito definiti *sika-controllori*.

Gli Ambiti di Caccia, le Associazioni di categoria, gli Enti di Formazione o le scuole di Gestione Faunistica, d'intesa con i Servizi Territoriali della Regione, predispongono gli eventi formativi abilitanti, assicurando l'accesso ai cacciatori in possesso dei suddetti requisiti. I Servizi Territoriali rilasciano le abilitazioni e predispongono appositi elenchi da trasmettere alle Polizie Provinciali.

4. MODALITÀ E TEMPI DI INTERVENTO

Il controllo degli esemplari di cervo sika e degli ibridi, viene realizzato con modalità analoghe agli abbattimenti selettivi, ovvero in forma individuale con i sistemi della cerca e dell'aspetto, senza l'uso dei cani e con esclusione di qualsiasi forma di battuta o braccata. I prelievi di cervi sika e degli ibridi, potranno essere effettuati nel periodo indicato dal Calendario Venatorio Regionale per la caccia al cervo.

Sono utilizzabili esclusivamente armi con canna ad anima rigata, delle seguenti tipologie: monocanna monocolpo, monocanna a ripetizione manuale, a due canne giustapposte o sovrapposte (express), a più canne miste (combinati) con l'obbligo, in azione di caccia, dell'uso esclusivo della canna ad anima rigata, munite di ottica di puntamento. Il calibro minimo utilizzabile è pari a 7 mm. o a 270 millesimi di pollice.

I *sika-controllori*, durante la loro normale attività di caccia di selezione agli ungulati, purché nell'ambito del periodo di prelievo stabilito per la specie Cervo, sono autorizzati a procedere all'abbattimento degli esemplari di cervo sika e degli ibridi, a prescindere dal sesso e dalla classe d'età degli esemplari avvistati e senza la necessità di procedure autorizzative o di comunicazione dell'azione eseguita aggiuntive, rispetto a quanto già in uso per la segnalazione dell'uscita per la caccia di selezione nell'unità gestionale in cui svolgono l'attività. Essi sono tenuti all'attesa di circa 15 minuti dopo il tiro e, in caso di sospetto ferimento, ad individuare il punto d'impatto, astenendosi dall'inseguimento del capo, provvedendo viceversa a contattare il Responsabile del Distretto o il Conduttore referente per l'avvio delle procedure di recupero attraverso l'uso del cane da traccia abilitato.

Ad abbattimento avvenuto, il *sika-controllore* inserisce un contrassegno numerato al tendine d'Achille dell'arto posteriore del capo prelevato. Il *sika-controllore*, per mezzo del Responsabile del Distretto in cui è avvenuto l'abbattimento del cervo sika o ibrido, provvede ad avvisare uno dei soggetti autorizzati a procedere alle verifiche *post mortem* del capo abbattuto di cui al successivo punto 5., il quale, entro 24 ore dalla segnalazione, procede all'esame del/degli esemplari. Le carcasse dei cervi sika o ibridi, in pelle ed eviscerate, stazionano presso il punto di raccolta e controllo sino ad avvenuta verifica. In ragione dell'importanza ai fini del riconoscimento delle caratteristiche fenotipiche dei cervi sika o ibridi, le carcasse devono essere mantenute complete di arti, collo, capo e trofeo. A seguito dell'esame *post mortem*, il soggetto autorizzato compila una scheda/referto, allegata al presente piano, nella quale, in base ad un esame oggettivo degli elementi anatomici diagnostici, stabilisce se il/gli esemplari abbattuti siano da ritenere cervi sika o ibridi: il *sika-controllore* che ha provveduto all'abbattimento in questo caso mantiene il diritto di assegnazione del capo/i di cui era titolare e accede agli incentivi previsti al successivo punto 6.

Nel caso in cui il/gli esemplari abbattuti non presentino caratteri morfologici tali da classificare i capi come cervi Sika o ibridi si applicano le sanzioni disciplinari appositamente individuate al successivo punto 6.

Gli agenti delle polizie provinciali o della Città Metropolitana di Bologna operano con le modalità in uso nelle rispettive amministrazioni, fermi restando armi, tempi e modalità di applicazione dell'attività di controllo autorizzando eventuali abbattimenti di cervi sika o ibridi anche al di fuori del periodo stabilito dal Calendario Venatorio. Essi sono comunque tenuti ad organizzare la conservazione delle spoglie degli animali abbattuti in modo tale da garantire l'esame *post mortem* da parte dei soggetti autorizzati. Le polizie provinciali sono tenute a dare comunicazione della presenza e degli avvenuti abbattimenti di cervi Sika o ibridi all'istituto faunistico di competenza, nonché alle Commissioni Tecniche di riferimento (articolo 8, comma 1 del R.R. n. 1/2008).

Nelle Aziende Venatorie le funzioni svolte dal Responsabile di distretto sono assolve dal Titolare della Concessione e/o dal Direttore.

5. VERIFICA DEI CAPI ABBATTUTI

Delle operazioni di verifica dei cervi sika o ibridi abbattuti si occupano i membri della Commissione Tecnica di cui all'articolo 8, comma 1 del R.R. n. 1/2008, nonché eventuali altri soggetti, indicati dalla Commissione Tecnica, in possesso di specifica esperienza sul cervo sika, attestata da pubblicazioni specifiche o da attività svolte che siano oggettivamente riscontrabili. Tali soggetti vengono menzionati nel Programma annuale operativo del Comprensorio/i in cui operano.

Per ogni capo sottoposto a verifiche viene compilata l'apposita scheda/referto allegata al presente piano, copia della quale è trasmessa a cura del Tecnico o altro soggetto che ha svolto l'esame del/dei capi abbattuti, all'istituto faunistico nel quale è stato effettuato l'abbattimento. Da ciascun esemplare deve essere inoltre prelevato un campione di tessuto muscolare per le indagini genetiche: le modalità di estrazione e conservazione nonché il materiale necessario sono resi disponibili in tutti i punti di raccolta e controllo dei capi abbattuti indicati dal soggetto gestore.

Strumenti di estrazione: forbici e pinzette in acciaio inox, guanti usa e getta, provetta contenente 1cc di etanolo (alcool) non denaturato, FU o tipo etilfrutto.

Modalità di estrazione: su un muscolo con superficie pulita effettuare una profonda incisione con le forbici, con le pinzette afferrare il muscolo sul fondo della incisione, tirare verso l'alto e con le

forbici ritagliare un frammento di circa 0,5 cc, aprire la provetta e inserirvi il frammento, chiudere ed agitare per immergere nel liquido, numerare o siglare a matita sull'etichetta, appena possibile riporre in freezer; l'identificazione della provetta deve corrispondere alla scheda referto allegata al presente piano.

Tutti i crani e le mandibole dei sika ed ibridi sika-cervo europeo devono essere puliti in osso e conservati per effettuare le misure craniometriche e la stima dell'età, sulla base dello stato di eruzione e dell'usura della tavola masticatoria, a cura della Commissione Tecnica. Le principali caratteristiche morfometriche di ogni cervo sika o ibrido, corredate sempre di adeguata documentazione fotografica (dettaglio della testa, dei fianchi, del lato esterno del garretto e dello specchio anale con coda), sono inserite nel Programma annuale operativo del ciclo gestionale di riferimento ed entrano far parte di un'apposita banca dati regionale predisposta dall'Osservatorio faunistico regionale. I trofei vengono conferiti all'annuale Mostra Provinciale dei Trofei.

6. INCENTIVI E SANZIONI DISCIPLINARI

Sono previsti incentivi o sanzioni secondo quanto di seguito riportato:

Individuazione di cervi sika o ibridi

Si ritiene di fondamentale importanza la collaborazione all'individuazione di cervi sika o ibridi da parte di cacciatori di selezione operanti nel Distretto di riferimento, ad esempio attraverso la segnalazione di esemplari in periodo extra-venatorio. Gli ATC, attraverso i propri regolamenti, attribuiscono un punteggio di merito ai cacciatori di selezione che, per mezzo di segnalazioni debitamente verificate dai Responsabili di distretto o dai Componenti la Commissione Tecnica, permettano di individuare cervi sika o ibridi.

Capo prelevato corrispondente a cervo sika o ibrido

- il capo completo del palco viene ceduto al *Sika-controllore* che lo ha abbattuto;
- gli ATC non richiedono alcun contributo economico e non assegnano punteggi di demerito previsti dai propri regolamenti al *sika-controllore*;
- Il *sika-controllore* conserva inalterato il diritto di abbattimento.

Capo prelevato non corrispondente a cervo sika o ibrido

- l'intero capo completo del palco viene sequestrato;
- il *sika controllore* è tenuto a corrispondere all'ATC l'eventuale contributo economico previsto dal regolamento;
- vengono ritirati il diritto di abbattimento ed il corrispondente contrassegno numerato relativi al capo assegnato;
- gli ATC, attraverso i propri regolamenti, attribuiscono un punteggio di demerito al *sika controllore*;
- il *sika controllore*, qualora non sia inserito nella graduatoria di assegnazione per il prelievo del cervo, viene escluso dall'assegnazione di cervi in tutti i comprensori ACATER per le due stagioni successive.
- L'Azienda venatoria, qualora il capo sia abbattuto nell'Azienda stessa, viene esclusa dall'assegnazione di cervi nella stagione successiva.

7. MONITORAGGIO

Le operazioni di cui al presente piano riguardano la rimozione di soggetti fenotipicamente ascrivibili alla specie Cervo Sika. Le attività di monitoraggio sono rivolte prioritariamente a rilevare la presenza di soggetti dal fenotipo sika nell'ambito delle popolazioni di cervo, con particolare riguardo ai siti ritenuti sensibili, ove la specie è stata segnalata e/o dove siano presenti allevamenti di cervi. A tal fine si prevede di effettuare le seguenti attività:

1. Controlli presso gli allevamenti di cervi attualmente esistenti nel territorio, al fine di rilevare la presenza di soggetti ascrivibili al fenotipo sika, effettuati dai tecnici nominati dai Servizi Territoriali Regionali o dalle Polizie Provinciali. Tale attività consente di identificare eventuali aree ritenute particolarmente a rischio e di definire le necessarie misure preventive negli allevamenti che ospitano soggetti sika o ibridi.
2. Analisi delle segnalazioni relative a soggetti con fenotipo sika registrate a partire dall'avvio delle operazioni di cui al presente documento. A tal riguardo, saranno considerate e mappate tutte le segnalazioni riferite dai cacciatori di selezione, verificate e ritenute attendibili dalle Commissioni Tecniche.
3. Analisi dei dati di abbattimento di soggetti con fenotipo sika, con particolare riguardo alla loro localizzazione geografica.
4. Analisi dei dati pregressi (localizzazione abbattimenti, misure biometriche ecc.) relativi al distretto a cui afferiscono le prime segnalazioni della specie e già disponibili (Ferri, 2012, 2014).

La cartografia prodotta con i dati raccolti costituirà la base per definire opportunamente la strategia di campionamento utile per condurre il monitoraggio genetico, necessario dal momento che ibridi *Cervus elaphus* x *Cervus nippon* possono presentare il fenotipo *Cervus elaphus* e sono pertanto di difficile rilevamento.

CERVO SIKA (*Cervus nippon*) o fenotipicamente sospetto
SCHEMA DI ABBATTIMENTO E DI RILEVAMENTO BIOMETRICO

ACATER		Provincia		Istituto faunistico di prelievo			Distretto			
Nome area			Numero area		Data di abbattimento		Ora di abbattimento			
Arma e matricola			Calibro		Distanza di tiro (metri)		Numero colpi sparati			
Nome e cognome cacciatore			Comune di residenza			CAP		Provincia		
Indirizzo										
Contrassegno identificativo										
CAPO PRELEVATO		M <input type="checkbox"/>		F <input type="checkbox"/>		Classe	0	1	2	3
Peso vuoto (kg)	Peso pieno (kg)	Numero punte		Apertura (cm)	Piede (cm)	Macchia bianca sull'area delle ghiandole metatarsali: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
		_____	_____							
		dx	sx							
Circonferenza rosa (cm)		Lunghezza stanghe (cm)		Circonferenza stanga (cm)		Macchie dorsali				
_____	_____	_____	_____	_____	_____	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
dx	sx	dx	sx	inf	sup					
Lunghezza oculari (cm)		Lunghezza mediani (cm)		Punte corona		Specchio anale bianco				
_____	_____	_____	_____	_____	_____	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
dx	sx	dx	sx	dx	sx					
Numero di feti presenti nel tratto uterino:										
Note sull'abbattimento (stato fisico, parassiti, anomalie, ecc.)										
Campioni prelevati:										
Addetto al rilevamento:					Firma					
Firma del cacciatore per ricevuta:										

NB: Allegare sempre 4 fotografie (fianco dx, sx, craniale e caudale)